

Ordinanza del Presidente della Corte
del 21 dicembre 1962

Lingua processuale : il tedesco

1920s and 1930s, the United States experienced a period of rapid industrialization and economic growth. This was followed by a period of economic depression in the 1930s, which was eventually overcome by the New Deal policies of Franklin D. Roosevelt. The post-World War II era saw a period of economic boom and technological advancement, leading to the rise of the middle class and the expansion of the social safety net. The 1970s and 1980s were characterized by stagflation and the rise of conservatism, while the 1990s and 2000s saw a period of economic growth and technological innovation, followed by a global financial crisis in 2008. The 2010s and 2020s have been marked by economic challenges, including the COVID-19 pandemic, and a renewed focus on social and environmental issues.

1940s and 1950s, the United States experienced a period of economic growth and technological advancement. This was followed by a period of economic stagnation in the 1970s, which was eventually overcome by the policies of Ronald Reagan. The 1980s and 1990s saw a period of economic boom and technological innovation, leading to the rise of the middle class and the expansion of the social safety net. The 2000s and 2010s were characterized by economic challenges, including the global financial crisis in 2008, and a renewed focus on social and environmental issues. The 2020s have been marked by the COVID-19 pandemic and a renewed focus on social and environmental issues.

Nel procedimento 25-62 R.2 proposto dalla

Società Plaumann & C., con sede in Amburgo,

rappresentata dagli avvocati dott. Harald Ditges e dott. D. Ehle, entrambi del Foro di Colonia,

e con domicilio eletto a Lussemburgo, presso il Sig. R. Audry, direttore della «Fédération des Commerçants», Avenue de l'Arsenal 8,

richiedente,

contro

la Commissione della Comunità Economica Europea,

rappresentata dal dott. Hubert Ehring e dal dott. Claus-Dieter Ehlermann, consulenti giuridici degli Esecutivi europei, in qualità di agenti,

assistiti dal Prof. Ernst Steindorff, ordinario nell'Università di Tubinga,

e con domicilio eletto a Lussemburgo presso il dott. Henri Manzanarès, Segretario del Servizio giuridico degli Esecutivi europei, Place de Metz 2,

resistente

procedimento avente ad oggetto un provvedimento urgente nella causa 25-62 (rifiuto di autorizzare la Repubblica federale di Germania a sospendere parzialmente la riscossione del dazio sulle « clementine, fresche » provenienti da paesi terzi.

RITENUTO IN FATTO

Il 20 luglio 1962 la richiedente ha depositato nella Cancelleria della Corte un ricorso per l'annullamento della decisione del 22 maggio 1962 - S III 03079 — diretta al Governo della Repubblica federale di Germania — con la quale la Commissione della C.E.E. ha negato a quest'ultima la richiesta autorizzazione di istituire un'apposita sottovoce per le clementine, col dazio ridotto al 10 %.

Il 6 dicembre 1962 la richiedente ha depositato in Cancelleria una domanda intesa ad ottenere un provvedimento urgente che dichiari la convenuta obbligata ad autorizzare la Repubblica federale di Germania a sospendere provvisoriamente, contro cauzione, nella misura del 3 %, la riscossione del dazio doganale vigente per le « clementine, fresche » (ex sottovoce 0802 B della tariffa doganale comune) per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1962:

La richiedente ha inoltre chiesto la condanna della resistente alle spese del procedimento.

Già il 16 agosto 1962 la richiedente aveva presentato una domanda dello stesso tenore (procedimento 25-62 RI.), la quale fu respinta con ordinanza del Presidente della Corte del 31 agosto 1962.

Entrambe le domande sono basate in sostanza sugli stessi motivi; a sostegno dell'attuale domanda la richiedente ha prodotto in più una dichiarazione, in data 27 novembre 1962, del Ministro federale tedesco delle finanze, il cui testo è il seguente :

« Il Ministro federale delle Finanze
III B/5 — Z 1265 — 209/62

Bonn, 27 novembre 1962

Attestato

per esibizione al Presidente della Corte di Giustizia delle Comunità Europee,
Lussemburgo

Oggetto : Ricorso della società Plaumann & Co Amburgo, rappresentata dall'avv. dott. Ditzges di Colonia, contro la Commissione della Comunità

Economica Europea, ricorso avente ad oggetto il rifiuto di autorizzare la sospensione parziale del dazio esterno per le clementine fresche, ex sottovoce 08.02B.

In particolare : Domanda della ricorrente intesa ad ottenere un provvedimento provvisorio ai sensi dell'art. 186 del Trattato C.E.E.

D'intesa col Ministro federale dell'alimentazione, dell'agricoltura e delle foreste e col Ministro federale dell'economia, confermo alla società Plaumann & Co di Amburgo, rappresentata dall'avv. dott. Ditges, di Colonia, quanto segue :

1. Qualora il Presidente della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, Lussemburgo, ordinasse alla convenuta — a norma dell'art. 186 del Trattato C.E.E. — di autorizzare la Repubblica federale di Germania a sospendere provvisoriamente la riscossione di una parte del dazio doganale esterno per le clementine, fresche (ex sottovoce 08.02 B) — cioè a ridurlo dal 13 % al 10 % — per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1962, m'impegno a sospendere, contro cauzione, la riscossione della differenza fra il dazio ed accessori del 13 % e quello del 10 %, e ciò dalla data della pronuncia dell'ordinanza (nel procedimento sommario) fino a quella della pubblicazione della sentenza.
2. In caso di vittoria della ricorrente nella causa di merito, il dazio, di cui sub 1), non verrebbe ridotto dal 13 al 10 % con effetto retroattivo al 1° gennaio 1962, bensì dal giorno della pubblicazione della sentenza. Tale è la prassi costante del Governo federale.
3. In considerazione delle particolarità della presente pratica, in caso di vittoria della ricorrente nella causa di merito, m'impegno a ridurre, in via eccezionale, il dazio con effetto retroattivo al giorno della pronuncia dell'ordinanza (vedi sopra sub 1).

p. il Ministro :
F.to Dott. Bolder ».

Con memoria depositata il 13 dicembre 1962 la resistente ha concluso per la reiezione della nuova domanda in quanto irricevibile o, in subordine, infondata, con la condanna della richiedente alle spese del procedimento o, in subordine, riservandosi al merito ogni pronuncia sulle spese.

All'udienza del 21 dicembre 1962 sono comparsi davanti al Presidente della Corte, per la richiedente il dott. D. Ehle, in sostituzione dell'avv. Ditges, e per la resistente il dott. Claus-Dieter Ehlermann, del Servizio giuridico degli Esecutivi europei, in sostituzione del dott. Ehring. Le parti hanno tenuto ferme le loro conclusioni.

IN DIRITTO

La sopra riportata dichiarazione del Ministro federale delle finanze, prodotta dalla richiedente, toglie qualsiasi fondamento alle considerazioni contenute nel 4° capoverso della motivazione dell'ordinanza 31 agosto 1962.

Nello statuire sulla presente domanda non se ne deve quindi tenere alcun conto.

1) La richiedente assume che le sarebbe impossibile rivalersi sui clienti del maggiore dazio che essa sarebbe costretta a pagare in caso di rigetto della domanda. La resistente contrasta questo assunto.

In considerazione della relativa irrilevanza dell'aumento che il prezzo delle clementine subirebbe in caso di rigetto, ed altresì tenuto conto delle abitudini dei commercianti e del comportamento dei consumatori proprio in occasione delle feste di fine d'anno — circostanze queste che rientrano nella comune esperienza — l'assunto della richiedente non appare attendibile.

2) La richiedente sostiene inoltre che nel periodo durante il quale, secondo le sue stesse affermazioni, il provvedimento urgente dovrebbe avere pratiche conseguenze — cioè dal 21 al 31 dicembre 1962 — essa dovrebbe ancora importare circa un sesto delle clementine complessivamente acquistate all'estero a partire dal 31 agosto 1962. Essa afferma ancora che le maggiori spese che essa dovrebbe sostenere, a causa dell'aumento del dazio per dette importazioni, durante gli ultimi undici giorni dell'anno 1962, ammonteranno a circa 7.000 DM. La resistente contesta questa tesi.

Non è necessario stabilire se la tesi della richiedente risponda al vero; anche in caso affermativo, infatti, e a prescindere dalle considerazioni sopra esposte sub I, il provvedimento urgente richiesto recherebbe alla richiedente un vantaggio quasi irrilevante.

3) Come già si è detto nell'ordinanza 31 agosto 1962, alla quale su questo punto si fa richiamo, il provvedimento urgente avrebbe invece, sotto il profilo giuridico, rilevante portata e quindi si giustificerebbe soltanto qualora ricorressero circostanze ecce-

zionali e fosse molto probabile che altrimenti la richiedente subirebbe un danno grave. Non è stato però dimostrato che sia questo il caso nostro.

4) Oltre a ciò va ancora rilevato quanto segue.

Come già nelle sue osservazioni in merito alla prima domanda, la resistente deduce, in primo luogo, a sostegno della sua richiesta di reiezione della domanda della richiedente, essere improbabile che l'azione principale sia ricevibile o fondata.

Con ciò la resistente dimentica che i provvedimenti urgenti hanno in genere carattere meramente conservativo e che il provvedimento richiesto nella specie non fa eccezione a questa regola. Purché con la domanda di provvedimento urgente non ci si proponga di pregiudicare la decisione nella causa di merito, tutti gli argomenti fondati sull'irricevibilità o sull'infondatezza dell'azione principale mancano di pertinenza e vanno quindi disattesi.

Per questi motivi,

Visti gli articoli 185 e 186 del Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea, l'articolo 36 dello Statuto della Corte di Giustizia della C.E.E e gli articoli 83, 84, 85 e 86 del Regolamento di procedura,

**Il Presidente
della Corte di Giustizia delle Comunità Europee,**

così provvede :

- 1. La domanda è respinta;**
- 2. È riservata ogni pronuncia sulle spese.**

Lussemburgo, 21 dicembre 1962.

p. il Cancelliere

H. W. DAIG
Attaché

Il Presidente

A. M. DONNER